

## **In materia di professioni**

Corte costituzionale, 18 ottobre 2010, n. 300

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37, recante "Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale ed in particolare degli artt. 1, comma 1, lettera e), 2, 4, 5, e degli allegati A, B e C, della medesima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Tali disposizioni disciplinano la figura professionale di autista soccorritore. In particolare, l'art. 1 descrive l'autista soccorritore come l'operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso, conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo, esperienza di comunicazione radio, collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza.

Il successivo art. 2 prevede che la formazione professionale dell'autista soccorritore sia di competenza della Regione e che, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, siano dalla Giunta regionale stabiliti i corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento ed il tirocinio per ottenere l'attestato di qualifica, come specificato nell'allegato C della legge.

L'art. 3 dispone che l'autista soccorritore presti la propria attività sul terreno regionale alle dipendenze delle aziende sanitarie ed ospedaliere o di enti pubblici o privati, oltre che a favore delle associazioni di volontariato.

L'art. 4, rubricato «contesto relazionale», specifica che l'autista soccorritore svolge la propria attività in collaborazione con gli altri operatori sanitari.

Il successivo art. 5 specifica le attività e le competenze dell'autista soccorritore, rimandando, per una più compiuta descrizione, agli allegati A e B, da considerare parte integrante della legge.

L'allegato A contiene l'elenco delle principali attività dell'autista soccorritore, articolate in tre categorie generali, a loro volta specificate in una serie di sottopunti, consistenti in: «Conduzione del mezzo di soccorso», «Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio, in interventi di urgenza-emergenza» e «Supporto gestionale, organizzativo e formativo».

L'allegato B specifica le principali competenze dell'autista soccorritore, mentre l'allegato C indica le materie di insegnamento relative alla figura professionale di autista soccorritore.

Si ritiene che la legge regionale violi l'art. 117, terzo comma, Cost., perché attribuisce all'autista soccorritore funzioni riservate ai professionisti sanitari, ridefinendo, con le attribuzioni delle funzioni di «soccorritore», il profilo professionale dell'autista ed individuando, di fatto, una nuova professione sanitaria non prevista dalla legislazione statale.

Pertanto, a parere del ricorrente, l'intera legge regionale n. 37 del 2009 si porrebbe in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale l'individuazione

delle figure professionali, con i relativi profili ed i titoli abilitanti, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, come è affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale nonché dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante la “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”.

#### Argomentazioni della Corte:

Il giudice costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali».

La legge in esame istituisce la figura professionale dell’autista soccorritore (art. 1) e ne disciplina il percorso di formazione, rimettendo ad un regolamento della Giunta regionale la regolamentazione e l’organizzazione dei corsi di formazione professionale per ottenere il titolo abilitativo (art. 2). Inoltre, tra i compiti e le funzioni attribuiti alla nuova figura professionale ve ne sono alcuni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, come la «capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici», e «la conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio)» (allegato B e art. 5), o come il supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell’equipaggio, in caso di interventi di urgenza/emergenza per «la liberazione delle vie aeree, il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali e la defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno)» o per «le procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente sul luogo dell’evento».

Pertanto, la legge regionale censurata, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il limite imposto dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

#### Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37.

#### Giurisprudenza richiamata:

- Sulla competenza delle Regioni in merito alla disciplina delle professioni: Corte cost. sentenze nn.353/2003, 319/2005, 335/2005, 40/2006, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 300/2007 e 93/2008;
- Sull’impossibilità delle Regioni di istituire nuove professioni: Corte cost., sentenze nn. 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008.